

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2955</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,  
SACCUCCI**

*Presentata il 17 maggio 1974*

### Modifiche alla legislazione pensionistica di guerra e privilegiata ordinaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che, con l'andare degli anni, le domande intese ad ottenere il riconoscimento di un aggravamento delle minorazioni ed infermità che hanno dato luogo al riconoscimento di pensioni di guerra o privilegiate ordinarie vengono prodotte, dagli interessati, con frequenza sempre maggiore anche se, all'atto pratico, il loro esito si palesa quasi sempre sfavorevole.

Una tale intensità deriva certamente, in parte, dall'intendimento di salvaguardarsi dalla automatica riduzione della misura delle pensioni in relazione alla svalutazione della moneta o di ovviare ai concetti severamente restrittivi che hanno condizionato il riconoscimento di un beneficio, ad avviso degli interessati, insufficiente, ma per lo più è sicura conseguenza di una situazione obiettiva che presenta aspetti ancora non adeguatamente esaminati e che possono e debbono variare, ad avviso dei proponenti, i principi cui è stata ispirata, fino ad oggi la pensionistica di cui trattasi.

Occorre premettere che non si intende in questa occasione, analizzare e modificare la misura delle pensioni di guerra o per servi-

zio la cui entità è, comunque, assolutamente inadeguata ed è diventata, si può dire, irrisoria, per la recente ed ancora perdurante grave crisi economica che ha colpito il paese. Altre richieste sono state già avanzate in proposito ed inoltre le competenti associazioni hanno già organizzato proteste e presentato proposte che si spera potranno vincere le ingiustificate resistenze che il Governo ha, abitualmente, nei confronti di categorie il cui benessere dovrebbe invece essere il suo primo pensiero.

Diversa è tuttavia la natura del problema che si intende affrontare in questa sede. È noto che, con il verificarsi di particolari eventi o situazioni, determinate minorazioni od infermità possono aggravarsi in maniera anche rilevante rispetto al momento in cui hanno dato luogo al riconoscimento di una determinata pensione.

La vigente legislazione, prevede una tale possibilità e consente una modifica del beneficio previo espletamento di una procedura medico-legale intesa ad accertare la esistenza e la entità dell'aggravamento. Norme al riguardo sono infatti contenute, per quanto

concerne le pensioni privilegiate di guerra, all'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e, per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie, all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Ma una tale legislazione appare del tutto inadeguata per una equa regolamentazione del problema sia da un punto di vista generale, che riferito alla singola molteplice casistica esistente.

Qualunque infermità o mutilazione con il passare degli anni, non soltanto (come previsto) può variare d'intensità, ma pure restando immutata, aumenta sicuramente in misura notevole quei danni e quelle minorazioni che il fisico non può non subire con il decorrere del tempo.

L'amputazione di una gamba, che è gravissima diminuzione dell'integrità dell'individuo, qualunque sia l'età in cui è stata riportata, creerà maggiori disagi e difficoltà nella deambulazione con il crescere degli anni. All'aggravamento concorrerà senza alcun dubbio, non il peggioramento della mutilazione (che evidentemente non subisce alterazioni) ma le condizioni fisiche dell'interessato il quale, appunto per tale mutilazione, risentirà dell'inevitabile scadimento fisico derivante dall'età in misura molto superiore a quanto avviene per individui sani. Basta del resto fermare l'attenzione sui frequenti casi del genere che si incontrano per via per accorgersi come le apposite protesi possano passare quasi inosservate se portate da giovani e quanto invece condizionano l'andatura delle persone più anziane.

Ma il richiamo ad un tale esempio di particolare evidenza non deve essere inteso nel senso che soltanto determinate infermità risentano in modo particolare del variare dell'età; in realtà per una evidente legge di natura ogni infermità ha in generale le stesse conseguenze sulle attività fisiche generali e particolari di chi ne sia stato e ne sia tuttora colpito.

In definitiva, senza entrare in particolari ed in ulteriori esemplificazioni, non sembra vi sia chi possa non convenire su una tale drammatica ma inevitabile realtà: quella cioè di un progressivo aggravamento delle condizioni fisiche generali e particolari, derivante dal trascorrere degli anni, in relazione alla esistenza di una mutilazione o invalidità. E ciò anche se queste minorazioni, di per se stesse, non subiscono variazioni.

Un tale concetto è stato sino ad oggi del tutto ignorato dalla legislazione vigente, an-

che se, per l'opera veramente encomiabile delle competenti associazioni molto è stato fatto e si sta tentando di fare a favore di quei cittadini che in guerra ed in servizio hanno sacrificato il bene unico ed impagabile della loro integrità fisica.

L'affermazione di un tale principio richiede tuttavia un breve esame delle diversità e delle analogie che esistono tra la legislazione della pensionistica di guerra e quella della pensionistica privilegiata ordinaria ed il conseguente accertamento se, in definitiva, detto principio possa essere esteso sia all'una che all'altra senza alterare le rispettive fondamentali strutture giuridiche.

Da un punto di vista sistematico le norme relative alla pensionistica di guerra hanno avuto un ordinamento adeguato con la emanazione della legge 18 marzo 1968, n. 313 mentre quelle interessanti i mutilati per servizio sono ancora disperse in una frammentaria regolamentazione che si diparte dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 per giungere fino ai giorni nostri con la legge 25 febbraio 1971, n. 95 che stabilisce provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti. Occorre però tenere presente che la normativa relativa alla pensione privilegiata ordinaria, oltre a presentare aspetti notevolmente più complessi per la diversa casistica che può comprendere, è stata, in origine molto sommaria e limitata anche rispetto alla normativa della pensionistica di guerra e soltanto con notevoli sforzi interpretativi e successivi provvedimenti è stata condotta ad una efficacia di regolamentazione adeguata alla vastità e complessità della materia.

Ma più che le differenze formali esistenti tra le due legislazioni e che possono trovare la ragione giustificativa in posizioni giuridiche non assimilabili, potrebbe sorprendere una, a volte, evidente diversità di trattamento riservata a due categorie di cittadini per molti aspetti analoghe qualora anche tale diversità non trovasse il suo fondamento nella esistenza di particolari situazioni condizionanti e determinanti. Come ad esempio nel caso dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876 il quale dispone che, ove gli ufficiali o i militari di truppa abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata può essere liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo senza tenere conto del grado di invalidità riconosciuto.

In definitiva una tale norma potrebbe certamente apparire iniqua ove non si tenesse

conto della relazione che esiste tra la pensione ordinaria e quella privilegiata ordinaria e della evidente impossibilità di consentirne il cumulo come avviene per quelle di guerra.

Comunque, pure a seguito di un tale sommario esame si può asserire che, in effetti, i concetti basilari della normativa in questione (a prescindere dalla misura del compenso) rispondono, in linea di massima, ad una soddisfacente, se non ottima, legislazione infortunistica e che comunque, la continua evoluzione che detta legislazione subisce ne consentirà anche in avvenire il necessario aggiornamento e perfezionamento.

Ed appunto in tale quadro e con tali prospettive si può riconoscere la possibilità di integrare l'attuale regolamentazione con il principio già in precedenza specificato e stabilire pertanto, malgrado le differenze esistenti tra la normativa delle pensioni di guerra e quella delle pensioni privilegiate ordinarie e la complessa casistica esistente al riguardo, una maggiorazione in relazione al trascorrere del tempo ed al conseguente maggiore disagio che ne deriva sia ai mutilati ed invalidi di guerra che a quelli civili.

In effetti la generalità del principio che si vuole riconoscere (e che appunto in tale generalità trova la sua maggiore forza) può consentire una soluzione estremamente semplice ed efficace attraverso un automatismo da applicare a tutti gli assegni comunque ed in qualsiasi misura spettante.

Il concetto è quindi unico: il trascorrere di un certo periodo di tempo provoca l'aumento, in una determinata misura, di tutte le pensioni privilegiate di guerra ed ordinarie e di tutti gli assegni concessi con tali pensioni.

A questo punto giova forse aggiungere una ulteriore considerazione a sostegno della presente proposta.

Il trattamento economico di qualsiasi dipendente di amministrazioni pubbliche o private aumenta in maniera più o meno rilevante con il trascorrere degli anni. Lo stesso principio non può non essere esteso anche ai mutilati di guerra e del servizio che hanno già dato al paese ed all'amministrazione una parte rilevante delle loro capacità lavorative e delle loro possibilità di guadagno. Un trattamento diverso, quale è quello attuale, appare ed è assolutamente iniquo ed irricoscente.

La proposta di legge si compone di due articoli il primo dei quali stabilisce l'aumento del dieci per cento ogni dieci anni delle pensioni di guerra o privilegiate ordinarie ed assegni spettanti unitamente a tali pensioni (assegno di cura, di superinvalidità, ecc.). Considerata la notevole spesa che ne potrà derivare all'erario, la proposta è stata contenuta entro limiti minimi che potranno tuttavia essere riesaminati ed aumentati in un secondo tempo.

Si è ritenuto necessario, per evitare dubbi sulla misura dell'aumento, di chiarire, allo stesso articolo, che tale aumento viene determinato sulle competenze percepite allo scadere del periodo di tempo previsto.

L'articolo 2 stabilisce, come necessario, che per le pensioni ed assegni esistenti alla entrata in vigore della legge, si deve provvedere per il riconoscimento di tutti gli scatti spettanti ed in precedenza non percepiti. Ammesso infatti il principio informatore della presente proposta sarebbe stato iniquo disattendere le legittime aspettative di coloro che già da tanti anni sopportano il peso della loro mutilazione od infermità.

Allo stesso tempo, però, per evidenti motivi di opportunità è stato stabilito il divieto di corresponsione di arretrati dei benefici previsti dalla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Le pensioni vitalizie di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie nonché gli assegni ad integrazione ed in aggiunta a tali pensioni aumentano, nella misura del dieci per cento, ogni dieci anni a decorrere dalla data di riconoscimento della pensione e dell'assegno.

L'aumento di cui al precedente comma è determinato sulla base della pensione o assegno percepito allo scadere del periodo di dieci anni.

### ART. 2.

Le pensioni ed assegni di cui al precedente articolo che siano corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidati, dalla stessa data, con tutti gli aumenti decennali eventualmente spettanti in relazione al periodo di tempo trascorso dalla data di riconoscimento delle stesse pensioni ed assegni.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa legge.